



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 990 SEDUTA DEL 20/10/2021

OGGETTO: Nuove linee guida sulle verifiche di accertamento di conformità delle opere e costruzioni in zona sismica alle norme tecniche sulle costruzioni finalizzate alle sanatorie edilizie ed urbanistiche.

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morrone Roberto	Vice Presidente della Giunta	Assente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Assente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 10 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

ALLEGATO_12_VDS_rev06_MB_LB.

ALLEGATO_13_Attestazione Abuso_rev03_MB_LB.

ALLEGATO_5_Tabella_DEF_Rev02_MB.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Nuove linee guida sulle verifiche di accertamento di conformità delle opere e costruzioni in zona sismica alle norme tecniche sulle costruzioni finalizzate alle sanatorie edilizie ed urbanistiche.”** e la conseguente proposta di 'Assessore Enrico Melasecche Germini

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visti:

- la legge 2 febbraio 1974, n. 64 (*Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche*);
- la legge 5 novembre 1971, n. 1086 (*Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica*);
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*);
- il Decreto Ministero Infrastrutture 17 gennaio 2018 (*Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni*) (cosiddette NTC 2018) e la relativa Circolare attuativa C.S.LL.PP. del 21.01.2019, n. 7;
- la legge regionale 21.01.2015, n. 1 (*Testo unico governo del territorio e materie correlate.*”, con particolare riferimento alle parti attinenti alle materie della “sismica”);

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 707 del 20/06/2017, con la quale si attiva la piattaforma telematica regionale delle pratiche sismiche “Umbria-SiS” attraverso cui gli interessati presentano all'autorità regionale competente, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 380/01 e della legge regionale 1/2015 e in tutte le zone sismiche della regione (zone ad alta, media e bassa sismicità, Zone 1, 2 o 3), istanza di autorizzazione sismica o deposito sismico e la relativa documentazione amministrativa (istanza, ricevuta di versamento del rimborso forfettario, dichiarazioni ed asseverazioni, etc...) e tecnica (documentazione progettuale);

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 347 del 25/03/2019 recante *“Linee guida sulle verifiche di accertamento di conformità delle opere e costruzioni in zona sismica alle norme tecniche sulle costruzioni”*;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 596 del 16/07/2020 recante *“Linee di indirizzo e procedure sulle funzioni in materia sismica (autorizzazione sismica, vigilanza e controllo di opere e costruzioni in zone sismiche) a seguito dell'introduzione dell'art. 94-bis del dpr 380/01 e delle relative Linee Guida nazionali (decreto MIT del 30.04.2020)”*,

Considerato che:

- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, il quale prevede, tra le altre cose, all'art 119 *“Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”* con detrazione nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente;
- l'incremento esponenziale di procedimenti di sanatoria edilizia ed urbanistica dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo sopra richiamato, vincolante per l'accesso alla misura di detrazione prevista dalla legge 77/2020;

- i procedimenti di sanatorie edilizia coinvolgono anche le “verifiche di accertamento di conformità delle opere e costruzioni in zona sismica alle norme tecniche sulle costruzioni”, di competenza del Genio Civile regionale;
- la casistica e la quantità del numero di procedimenti per “le verifiche di accertamento di conformità delle opere e costruzioni in zona sismica alle norme tecniche sulle costruzioni” ha subito una ulteriore impennata conseguente all'incremento di pratiche in sanatoria per accertamento di conformità presentate ai Comuni talché, attualmente, il carico per l'ufficio regionale ammonta a quasi 600 l'anno. Questo carico di lavoro eccezionale, dovuto agli incentivi per il Sismabonus, Ecobonus e Superbonus rende impossibile rispettare la tempistica dei procedimenti stabilita, ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge 241/90, dalla D.G.R. n. 347/2019;

Ritenuto necessario, quindi, alla luce delle esperienze maturate dall'entrata in vigore della D.G.R. n. 347/2019, semplificare le procedure relative alle “Verifiche di accertamento di conformità delle opere e costruzioni in zona sismica alle norme tecniche sulle costruzioni”;

Considerato imprescindibile nel contempo, a favore di tutti gli utenti, perseguire un'ulteriore e perdurante semplificazione amministrativa nonché imprimere una poderosa accelerazione delle attività della Pubblica Amministrazione nelle materie dell'accertamento di conformità delle opere e delle costruzioni in zona sismica alle norme tecniche sulle costruzioni finalizzate alle sanatorie edilizie ed urbanistiche;

Considerato che:

- né il DPR 380/2001, né la legge 64/1974, né la legge 1086/71 prevedono la possibilità di autorizzare in sanatoria le opere realizzate in assenza o difformità dal deposito o autorizzazione sismica;
- le richiamate norme tecniche sulle costruzioni vigenti (NTC 2018), al paragrafo 8.3 “Valutazione della sicurezza” (VdS) dettano i criteri per valutare le “opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abitativo, ove necessario al momento della costruzione, o in difformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione.”;
- ai fini della definizione del procedimento per l'accertamento di conformità l'art. 154, comma 6, della legge regionale 1/2015, richiede “gli assensi comunque denominati in materia di vincolo geologico, idrogeologico, [...] nonché in materia sismica,”;

Rilevata la necessità di aggiornare, a normativa nazionale e regionale vigenti, le disposizioni procedurali contenute nella D.G.R. 349/19 atte a raccordare le ridette disposizioni con il fine di dare a tutti gli operatori del settore, pubblici e privati, regole certe e chiari percorsi procedurali in merito:

- a) a termini e modalità per acquisire ed istruire la Verifica di Sicurezza (VdS) ex § 8.3 delle NTC 2018;
- b) ai casi di applicazione delle segnalazioni all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 96 del DPR 380/2001, delle violazioni delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali (art. 139, comma 1, lett. e) della legge regionale 1/15);
- c) ai casi di applicazione della sanzione amministrativa disciplinata, di cui all'articolo 139, comma 1, lett. e) e al comma 3 dell'articolo 269 della legge regionale 1/2015;

Vista e considerata, in termini di semplificazione ed accelerazione dell'azione della pubblica amministrazione, la nota del dirigente del Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo, prot. n. 184513 del 28/09/2021, con la quale è avviata, a partire dal 11/10/2021, la presentazione delle Valutazioni della Sicurezza (VdS) attraverso il portale telematico regionale Umbria-SiS;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di approvare i seguenti allegati, i quali diventano parte integrante e sostanziale del presente atto, e quanto in essi previsto e disciplinato:
 - a) *Allegato 5 - Classificazione degli interventi. Schema dei rimborsi forfettari di cui all'art. 211 della L.R. n. 1/2015. Schema dei controlli ispettivi in corso d'opera e della vigilanza;*
 - b) *Allegato 12 - Linee guida sulle verifiche di accertamento di conformità delle opere e costruzioni in zona sismica alle norme tecniche sulle costruzioni;*
 - c) *Allegato 13 - Attestazione di violazione/rispetto della alla normativa sismica in procedimenti finalizzati alle sanatorie edilizie;*
2. di disporre atto che:
 - a) *l'Allegato 5 aggiorna e sostituisce l'analogo allegato alla deliberazione di giunta n. 596 del 16/07/2020 "Linee di indirizzo e procedure sulle funzioni in materia sismica (autorizzazione sismica, vigilanza e controllo di opere e costruzioni in zone sismiche) a seguito dell'introduzione dell'art. 94-bis del dpr 380/01 e delle relative Linee Guida nazionali (decreto MIT del 30.04.2020)",*
 - b) *gli allegati 12 e 13 integrano quanto disposto con la D.G.R. n. 596 del 16/07/2020 relativamente alla materia di "verifica di accertamento di conformità delle opere e costruzioni alla normativa sismica";*
3. di stabilire che quanto disposto con il presente atto va a sostituire le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 347 del 25 marzo 2019 recante "*Linee guida sulle verifiche di accertamento di conformità delle opere e costruzioni in zona sismica alle norme tecniche sulle costruzioni*", che si intendono decadute;
4. di dare atto che le procedure approvate con il presente atto abbiano carattere sperimentale e che, fermo restando ulteriori modifiche della disciplina nazionale in materia, siano sottoposte a verifica entro un anno dalla loro approvazione;
5. di stabilire che, al fine di attuare le previsioni del presente atto, il Servizio regionale competente in materia informatica attivi da subito le necessarie misure volte ad aggiornare sia il portale telematico della sismica Umbria-SiS che il sistema informativo gestionale SISMICA del Servizio regionale *Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo;*
6. di stabilire che il Dirigente dell'autorità competente in materia sismica potrà adottare atti o provvedimenti per definire aspetti procedurali di dettaglio o per la predisposizione di idonea modulistica per la corretta applicazione di quanto contenuto nel presente atto;
7. di dare atto che la presente, deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di trasmettere il presente atto alle Amministrazioni comunali della Regione Umbria, alle Province di Perugia e di Terni e alla Rete delle Professioni Tecniche Umbria (RPT);
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito istituzionale all'indirizzo <http://www.regione.umbria.it/paesaggio-urbanistica/vigilanza>.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Nuove linee guida sulle verifiche di accertamento di conformità delle opere e costruzioni in zona sismica alle norme tecniche sulle costruzioni finalizzate alle sanatorie edilizie ed urbanistiche.

L'attività di accertamento di conformità alle norme tecniche sulle costruzioni riveste un ruolo fondamentale tanto nei procedimenti di sanatoria edilizia ed urbanistica ma anche in quelli connessi al "condono edilizio".

In materia di sanatoria edilizia si ricorda che:

- né il DPR 380/2001, né la legge n. 64/1974, né la legge n. 1086/1971 prevedono la possibilità di autorizzare in sanatoria le opere realizzate in assenza o difformità dal deposito o autorizzazione sismica;
- l'assenza di idoneo titolo in materia sismica, unitamente ad una presentazione di una pratica strutturale in ritardo, comporta immediatamente le violazioni previste dal D.P.R. n. 380/2001;
- le violazioni in materia sismica implicano reati non "sanabili" a posteriori; ciò che può essere "regolarizzata" a posteriori, invece, è soltanto la dimostrazione della conformità del progetto ai livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche vigenti¹;
- le norme tecniche sulle costruzioni vigenti (NTC 2018), al paragrafo 8.3 "*Valutazione della sicurezza*" (VdS) dettano i criteri per valutare le "*opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abitativo, ove necessario al momento della costruzione, o in difformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione.*";
- ai fini della definizione del procedimento per l'accertamento di conformità il comma 5 dell'art. 154, della legge regionale 1/2015², richiede "*gli assensi comunque denominati in materia di vincolo geologico, idrogeologico, ...[...]... nonché in materia sismica*";
- in merito alle sanatorie il comma 3 dell'art. 269³ della legge regionale 1/2015 prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

Al fine di adottare, a normativa nazionale e regionale vigenti, disposizioni procedurali atte a raccordare le predette disposizioni con il fine di dare a tutti gli operatori del settore, pubblici e privati, regole certe e chiari percorsi procedurali, la Regione Umbria con la Deliberazione n. 347 del 25.03.2019 ha definito la fattispecie in oggetto mediante l'adozione di linee guida contenenti indicazioni all'utenza ed agli uffici interessati, principalmente riguardo a:

- termini e modalità per acquisire ed istruire la Verifica di Sicurezza (VdS) ex § 8.3 delle NTC 2018;
- i casi di applicazione delle segnalazioni all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 96 del dpr 380/01, delle violazioni delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica.

¹ DM 17.01.2018 "Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni». e relativa Circolare esplicativa 21.01.2019.

² Legge regionale Umbria 21 gennaio 2015 n. 1, recante "Testo unico Governo del territorio e materie correlate".

³ Art. 269, L.R. 1/15 (Sanzioni amministrative in materia di costruzioni in zona sismica) - "3. Per le violazioni di cui all'articolo 139, comma 1, lettera e) accertate ai sensi degli articoli 96 e 97 del D.P.R. 380/2001, la provincia competente applica una sanzione pecuniaria da euro mille a euro duemila. Nel caso in cui le violazioni contestate siano risolte con successivi adempimenti tecnici approvati dalla provincia, secondo la vigente normativa tecnica in materia di costruzioni in zone sismiche, i relativi lavori possono essere ripresi. In mancanza dell'assenso della provincia alla ripresa dei lavori, resta fermo quanto previsto dall'articolo 97, comma 4 del D.P.R. 380/2001."

Alla luce delle esperienze maturate e dei dati disponibili dall'entrata in vigore della D.G.R. n. 347/2019 e successivamente della D.G.R. n. 596/2020⁴, visto anche il notevole aumento di procedimenti per le verifiche di accertamento di conformità delle opere e costruzioni in zona sismica alle norme tecniche sulle costruzioni, conseguente all'incremento di sanatorie per accertamento di conformità presentate ai Comuni a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 34/2020⁵, risulta necessario procedere all'ulteriore revisione dell'attività procedimentale relativa alle "Verifiche di accertamento di conformità delle opere e costruzioni in zona sismica alle norme tecniche sulle costruzioni".

Infatti, questo carico di lavoro eccezionale, dovuto agli incentivi per il Sismabonus, Ecobonus e Superbonus rende infatti impossibile rispettare la tempistica dei procedimenti stabilita, ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge 241/90, dalla D.G.R. n. 347/19.

Pertanto, al fine di concretizzare ed accelerare l'azione della Regione, fornire indicazioni procedurali al Genio Civile regionale e stabilire precisi comportamenti tra l'Amministrazione regionale e gli Enti locali, vengono riviste e semplificate, con il presente atto, le "*Linee guida sulle verifiche di accertamento di conformità delle opere e costruzioni in zona sismica alle norme tecniche sulle costruzioni*" disciplinate dalla D.G.R. n. 347/2019, con l'introduzione dell'"Allegato 12" alla D.G.R. n. 596/2020.

Analogamente, si prevede l'adozione dell'"Allegato 13 - Attestazione di violazione/rispetto della normativa sismica in procedimenti finalizzati alle sanatorie edilizie" (nuovo allegato alla DGR 596/20), rilasciato da tecnico abilitato contestualmente al deposito della pratica e fondamentale alla semplificazione ed accelerazione della procedura di verifica di conformità alle norme tecniche di cui al presente atto.

Brevemente, la nuova procedura prevede che:

a) tutti i procedimenti con dimostrata conformità delle opere realizzate nei confronti delle NTC 2018 (VdS verificata ai sensi del § 8.3) sono sottoposti al regime di deposito con estrazione a campione per le verifiche tecniche del Genio Civile regionale:

- I procedimenti non estratti si esauriscono, relativamente alla materia "sismica", con il rilascio della ricevuta del portale telematico regionale Umbria-SiS conseguente alla trasmissione della documentazione tecnica e dell'attestato del tecnico incaricato su eventuali violazioni della normativa sismica e sull'esito positivo della Verifica di Sicurezza. Il deposito, da parte degli interessati, della ricevuta rilasciata dal Genio civile regionale e dell'attestato del tecnico abilitato in seno alla pratica di sanatoria edilizia presso il Comune competente è elemento condizionante per il rilascio o l'efficacia della sanatoria stessa. Contemporaneamente, il Dirigente del Servizio regionale competente segnala i fatti, ai sensi dell'articolo 96 del dpr 380/01, all'Autorità Giudiziaria;
- I procedimenti estratti sono soggetti a verifica tecnica da parte del Genio Civile regionale. In caso di conformità delle opere realizzate nei confronti delle NTC 2018 il Genio Civile rilascia all'interessato e al Comune competente, previa istruttoria, una Presa d'atto della conformità delle strutture alle norme tecniche sulle costruzioni 2018. Contemporaneamente, il Dirigente del Servizio regionale comunica la "presa d'atto" e segnala i fatti, ai sensi dell'articolo 96 del dpr 380/01, all'Autorità Giudiziaria.

b) in caso di non conformità delle opere realizzate nei confronti delle NTC 2018 (VdS non verificata ai sensi del § 8.3) è necessario adeguare le opere compiute in assenza del titolo abilitativo:

⁴ DGR 16 luglio 2020, n. 596, "Linee di indirizzo e procedure sulle funzioni in materia sismica (autorizzazione sismica, vigilanza e controllo di opere e costruzioni in zone sismiche) a seguito dell'introduzione dell'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/01 e delle relative Linee Guida nazionali (decreto MIT del 30 aprile 2020)."

⁵ D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.

- In tale circostanza, la messa in sicurezza della struttura oggetto di abuso, previa segnalazione alla A.G. da parte del Genio Civile regionale ai sensi dell'art. 96 del DPR 380/01, è permessa al soggetto interessato attraverso l'esecuzione di specifici lavori finalizzati al rispetto delle regole di cui al paragrafo 8.3 delle NTC 2018, ai sensi dell'art. 207, comma 2^[2], della legge regionale 1/2015 e secondo le disposizioni dell'art. 202, comma 2, lett. b)⁶ della medesima legge regionale. Solo in questo caso il Genio Civile rilascia specifica autorizzazione sismica per "i lavori da effettuare a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche" e l'esecuzione dei lavori previsti è elemento condizionante per il rilascio o l'efficacia della sanatoria. Allo stesso modo, nei casi di cui all'art. 202, comma 2, lett. b) della L.R. 1/2015, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3 dell'art. 269⁷ della medesima legge regionale, con esclusione degli illeciti antecedenti la classificazione sismica del Comune interessato.

Viene infine aggiornato l'"*Allegato 5 - Classificazione degli interventi. Schema dei rimborsi forfettari di cui all'art. 211 della L.R. n. 1/2015. Schema dei controlli ispettivi in corso d'opera e della vigilanza*" di cui alla D.G.R. n. 596/2020, conseguentemente alle modifiche in oggetto proposte, che prevede, tra l'altro, che rimangano invariate le tariffe del rimborso forfettario ex art. 211 della L.R. n. 1/2015.

Quanto previsto con il presente atto permette, fermo restando l'attuale dotazione di personale, di ridefinire in maniera congrua ed oggettiva gli adempimenti procedurali e la relativa tempistica dei procedimenti di verifica di conformità alle norme tecniche, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2, commi 2 e 5 della legge 241/90 e s.m.i. nonché dalla stessa D.G.R. n. 347/2019.

Quanto sopra al fine di non comportare aggravii dei procedimenti e affinché si possano ampliare, le attività di controllo ispettivo dei cantieri e la vigilanza sulle opere e sulle costruzioni.

In aggiunta, prendendo atto della telematizzazione dei processi in materia sismica attuati attraverso i portali regionali Umbria-SiS e SISMICA, si dispone il rapido aggiornamento dei medesimi al fine di dare completa attuazione e potenziamento alle disposizioni del presente atto.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare i seguenti allegati, i quali diventano parte integrante e sostanziale del presente atto, e quanto in essi previsto e disciplinato:
 - d) *Allegato 5 - Classificazione degli interventi. Schema dei rimborsi forfettari di cui all'art. 211 della L.R. n. 1/2015. Schema dei controlli ispettivi in corso d'opera e della vigilanza;*
 - e) *Allegato 12 - Linee guida sulle verifiche di accertamento di conformità delle opere e costruzioni in zona sismica alle norme tecniche sulle costruzioni;*
 - f) *Allegato 13 - Attestazione di violazione/rispetto della alla normativa sismica in procedimenti finalizzati alle sanatorie edilizie;*
2. di disporre atto che:
 - c) *l'Allegato 5 aggiorna e sostituisce l'analogo allegato alla deliberazione di giunta n. 596 del 16/07/2020 "Linee di indirizzo e procedure sulle funzioni in materia sismica (autorizzazione sismica, vigilanza e controllo di opere e costruzioni in zone sismiche) a seguito dell'introduzione dell'art. 94-bis del dpr 380/01 e delle relative Linee Guida nazionali (decreto MIT del 30.04.2020)",*

⁶ Art. 202, L.R. 1/15 (Autorizzazione sismica): "2. Sono altresì soggetti alla preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Zone 3, a bassa sismicità, individuate ai sensi dell'articolo 83, commi 2 e 3 del D.P.R. 380/2001: [...] b) i lavori da effettuare a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche; [...]".

⁷ Art. 269, L.R. 1/15 (Sanzioni amministrative in materia di costruzioni in zona sismica) - "3. Per le violazioni di cui all'articolo 139, comma 1, lettera e) accertate ai sensi degli articoli 96 e 97 del D.P.R. 380/2001, la provincia competente applica una sanzione pecuniaria da euro mille a euro duemila. Nel caso in cui le violazioni contestate siano risolte con successivi adempimenti tecnici approvati dalla provincia, secondo la vigente normativa tecnica in materia di costruzioni in zone sismiche, i relativi lavori possono essere ripresi. In mancanza dell'assenso della provincia alla ripresa dei lavori, resta fermo quanto previsto dall'articolo 97, comma 4 del D.P.R. 380/2001."

- d) *gli allegati 12 e 13 integrano quanto disposto con la D.G.R. n. 596 del 16/07/2020 relativamente alla materia di “verifica di accertamento di conformità delle opere e costruzioni alla normativa sismica”;*
3. di stabilire che quanto disposto con il presente atto va a sostituire le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 347 del 25 marzo 2019 recante “*Linee guida sulle verifiche di accertamento di conformità delle opere e costruzioni in zona sismica alle norme tecniche sulle costruzioni*”, che si intendono decadute;
 4. di dare atto che le procedure approvate con il presente atto abbiano carattere sperimentale e che, fermo restando ulteriori modifiche della disciplina nazionale in materia, siano sottoposte a verifica entro un anno dalla loro approvazione;
 5. di stabilire che, al fine di attuare le previsioni del presente atto, il Servizio regionale competente in materia informatica attivi da subito le necessarie misure volte ad aggiornare sia il portale telematico della sismica Umbria-SiS che il sistema informativo gestionale SISMICA del Servizio regionale *Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo*;
 6. di stabilire che il Dirigente dell'autorità competente in materia sismica potrà adottare atti o provvedimenti per definire aspetti procedurali di dettaglio o per la predisposizione di idonea modulistica per la corretta applicazione di quanto contenuto nel presente atto;
 7. di dare atto che la presente, deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
 8. di trasmettere il presente atto alle Amministrazioni comunali della Regione Umbria, alle Province di Perugia e di Terni e alla Rete delle Professioni Tecniche Umbria (RPT);
 9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito istituzionale all'indirizzo <http://www.regione.umbria.it/paesaggio-urbanistica/vigilanza>.
-

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 19/10/2021

Il responsabile del procedimento
Marco Barluzzi

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

-

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 19/10/2021

Il dirigente del Servizio
Rischio idrogeologico, idraulico e sismico,
Difesa del suolo

Sandro Costantini

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,

- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 19/10/2021

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL
TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE
Stefano Nodessi Proietti
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Enrico Melasecche Germini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 19/10/2021

Assessore Enrico Melasecche Germini
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge


Allegato 5. Classificazione degli interventi. Schema dei rimborsi forfettari di cui all'art. 211 della L.R. n. 1/2015, dei controlli a campione, dei controlli ispettivi in corso d'opera e della vigilanza.

CLASSE DIVISO	GRUPPO	CATEGORIA	TIPOLOGIA INTERVENTO	TIPO DI ISTRUTTORIA	Riferimento D.P.R. 380/01	Tipologia intervento ex art. 94bis D.P.R. 380/01	TIPO DI PROCEDIMENTO	AUTORIZZAZIONI IN ZONA SISMICA 1,2,3								PREAVVISO SCRITTO E DEPOSITO								CONTROLLO ISPETTIVO IN CORSO D'OPERA	
								VALUTABILI IN MC				NON VALUTABILI IN MC				VALUTABILI IN MC				NON VALUTABILI IN MC				ESTRAZIONE CONTROLLI IN CANTIERE (*) (%)	VIGILANZA
								Progetto		Variante		Progetto		Variante		Progetto		Variante		Progetto		Variante			
								Private	Pubbliche	Private	Pubbliche	Private	Pubbliche	Private	Pubbliche	Private	Pubbliche	Private	Pubbliche	Private	Pubbliche	Private	Pubbliche		
€/mc	€/mc	€/mc	€/mc	€	€	€	€	€/mc	€/mc	€/mc	€/mc	€	€	€	€										
III e IV	K	1	Realizzazione, adeguamento, miglioramento di opere ed infrastrutture strategiche o rilevanti, pubbliche o private di cui agli elenchi A e B del D.P.C. 3685/2003 o agli elenchi A e B della D.G.R. n. 1700 del 19/11/2003 ed ogni altra opera ricadente in classe III o in classe IV ai sensi del D.M. 17/01/2018, nelle zone sismiche 1 e 2 oppure in zona sismica 3 ricadenti nelle aree perimetrate ex art. 61 DPR 380/01.	IT	art. 94-bis, comma 1, lett. a), n. 3)	interventi rilevanti	AUTORIZZAZIONE	0,35	0,18	0,35	0,18	300	150	300	150					40	controllo in cantiere con 1 squadra (almeno 2 tecnici) 2 volte al mese				
		2	Realizzazione, adeguamento, miglioramento di opere ed infrastrutture strategiche o rilevanti, pubbliche o private di cui agli elenchi A e B del D.P.C. 3685/2003 o agli elenchi A e B della D.G.R. n. 1700 del 19/11/2003 ed ogni altra opera ricadente in classe III o in classe IV ai sensi del D.M. 17/01/2018, nella zona sismica 3.	Dep	art. 94-bis, comma 1, lett. b), n. 2)	interventi di minore rilevanza	PREAVVISO SCRITTO													40					
I, II	K	3	Adeguamento e miglioramento di opere ed infrastrutture pubbliche e private non ricadenti nelle categorie K1 e K2, eseguite in zona sismica 1 o in zona sismica 2 avente $0,20 \leq ag \leq 0,25$ Sopraelevazioni/sottoelevazioni in zona sismica 3. Interventi di adeguamento e miglioramento sismico in aree perimetrate ex art. 61 DPR 380/01.	IT	art. 94-bis, comma 1, lett. a), n. 1)	interventi rilevanti	AUTORIZZAZIONE	0,18	0,09	0,18	0,09	150	75	150	75					20					
		4	Adeguamento e miglioramento di opere ed infrastrutture pubbliche e private non ricadenti nelle categorie K1 e K2 in zona sismica 2 avente $ag < 0,20$ e in zona sismica 3.	Dep	art. 94-bis, comma 1, lett. b), n. 1)	interventi di minore rilevanza	PREAVVISO SCRITTO													20					
I, II, III, IV	K	5	Interventi locali e/o di riparazione di opere pubbliche o private, in classe d'uso I, II, III e IV.	Dep	art. 94-bis, comma 1, lett. b), n. 2)	interventi di minore rilevanza	PREAVVISO SCRITTO									100	50	100	50	2					
		6	Interventi locali in aree perimetrate ex art. 61 DPR 380/01	IT			AUTORIZZAZIONE					150	75	150	75					2					
I, II, III, IV (eventi calamitosi)	K	7	Interventi di riparazione o ricostruzione di edifici pubblici e privati danneggiati a seguito di eventi calamitosi individuati con apposite Ordinanze a seguito di dichiarazione di stato di calamità, che rientrano nella categoria degli interventi rilevanti oppure di minor rilevanza ai sensi dell'art. 94bis del DPR 380/01 e della presente DGR ma ricadono in aree perimetrate ex art. 61 DPR 380/01. Interventi di riparazione o ricostruzione di edifici danneggiati dal sisma 1997 e finanziati con DGR 5180/98 che rientrano nella categoria degli interventi rilevanti oppure di minor rilevanza ai sensi dell'art. 94bis del DPR 380/01 e della presente DGR ma ricadenti in aree perimetrate ex art. 61 DPR 380/01. Interventi di riparazione di edifici danneggiati dal sisma 2009 e finanziati con Ordinanza n. 164/10 in aree perimetrate ex art. 61 DPR 380/01.	IT	art. 94-bis, comma 1, lett. a), n. 1)	interventi rilevanti	AUTORIZZAZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0					5					
		8	Interventi di riparazione o ricostruzione di edifici pubblici e privati danneggiati a seguito di eventi calamitosi individuati con apposite Ordinanze a seguito di dichiarazione di stato di calamità, che rientrano nella categoria degli interventi di minore rilevanza ai sensi dell'art. 94bis del D.P.R. 380/01 e della presente DGR. Interventi di riparazione o ricostruzione di edifici danneggiati dal sisma 1997 e finanziati con DGR 5180/98 che rientrano nella categoria degli interventi di minore rilevanza ai sensi dell'art. 94bis del D.P.R. 380/01 e della presente DGR. Interventi di riparazione di edifici danneggiati dal sisma 2009 e finanziati con LR 3/13 che rientrano nella categoria degli interventi di minore rilevanza ai sensi dell'art. 94bis del D.P.R. 380/01 e della presente DGR. Interventi di riparazione di edifici danneggiati dal sisma 2009 e finanziati con Ordinanza n. 164/10 non ricadenti in aree perimetrate ex art. 61 D.P.R. 380/01.	Dep	art. 94-bis, comma 1, lett. b), n. 2)	interventi di minore rilevanza	PREAVVISO SCRITTO													5					
		9	Interventi locali, di miglioramento, adeguamento e ricostruzione di edifici pubblici e privati finanziati con le OO.CC. post sisma 2016 (anche con concorso di risorse) che rientrano nella categoria degli interventi di minore rilevanza ai sensi dell'art. 94bis del DPR 380/01 e della presente DGR.	Dep			PREAVVISO SCRITTO										0	0	0	0		5			
		10	Interventi di miglioramento, adeguamento e ricostruzione di edifici pubblici e privati finanziati con le OO.CC. post sisma 2016 (anche con concorso di risorse) che rientrano nella categoria degli interventi rilevanti ai sensi dell'art. 94bis del DPR 380/01 e della presente DGR. Interventi appartenenti alla categoria K9 ma ricadenti in aree perimetrate ex art. 61 DPR 380/01. Interventi su opere finanziate con le OO.CC. post sisma 2016 che ricadono nelle fattispecie di applicazione dell'art. 1-sexies del D.L. 55/2018 nel caso di difformità strutturali o sanatoria edilizia non definitiva presentata ai sensi delle LL. n. 47/85, n. 724/93 e n. 326/03.	IT	art. 94-bis, comma 1, lett. a), n. 1)	interventi rilevanti	AUTORIZZAZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0					5					
I, II	K	11	Nuove costruzioni pubbliche e private che si discostano dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche e che rientrano nella categoria degli interventi rilevanti ai sensi dell'art. 94bis del DPR 380/01 e della presente DGR. Interventi appartenenti alla categoria K12 ma ricadenti in aree perimetrate ex art. 61 DPR 380/01. Interventi "privati di rilevanza" ma che ricadono all'interno di aree classificate come A1 (aree oggetto di interventi di consolidamento terreni) delle perimetrazioni degli "Abitati da consolidare" ex art. 61 DPR 380/01 e che possano interagire con le opere di stabilizzazione e di consolidamento dei terreni ai sensi dell'allegato 1 della presente DGR.	IT	art. 94-bis, comma 1, lett. a), n. 2)	interventi rilevanti	AUTORIZZAZIONE	0,35	0,18	0,35	0,18	300	150	300	150					5					
		12	Nuove costruzioni pubbliche e private (compresi i magazzini autoportanti) in Classe d'uso I o II che rientrano nella categoria degli interventi di minore rilevanza ai sensi dell'art. 94bis del DPR 380/01 e della presente DGR	Dep	art. 94-bis, comma 1, lett. b), n. 3) e 3bis)	interventi di minore rilevanza	PREAVVISO SCRITTO										100	50	100	50		5			
		13	Capannoni pubblici o privati in Classe d'uso II, che rientrano nella categoria degli interventi rilevanti ai sensi dell'art. 94bis del DPR 380/01 e della presente DGR. Interventi appartenenti alla categoria K14 ma ricadenti in aree perimetrate ex art. 61 DPR 380/01.	IT	art. 94-bis, comma 1, lett. a), n. 2)	interventi rilevanti	AUTORIZZAZIONE	0,18	0,09	0,18	0,09									5					
		14	Capannoni pubblici e privati in Classe d'uso I o II che rientrano nella categoria degli interventi di minore rilevanza ai sensi ai sensi dell'art. 94bis del DPR 380/01 e della presente DGR.	Dep	art. 94-bis, comma 1, lett. b), n. 3) e 3bis)	interventi di minore rilevanza	PREAVVISO SCRITTO										0,09	0,05	0,09	0,05		5			
I, II, III, IV	K	15	Condono edilizio - art. 35 Legge 47/85 (Conformità)	acquisizione e archiviazione			DEPOSITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		16	Valutazione della Sicurezza a seguito di accertamento di conformità (DGR n. 347 del 25/03/2019) eccetto che per opere prive di rilevanza ai sensi dell'ALLEGATO 1 alla presente DGR.	Dep			DEPOSITO/PRESA D'ATTO VdS	vedi NOTA 7												2					
			Certificato di collaudo statico (pagamento escluso per categoria 7, 8, 9 e 10)					150	75			150	75			150	75								
			Certificato di rispondenza (pagamento escluso per categoria 7, 8, 9 e 10)					70	35			70	35			70	35								
			Varianti non sostanziali (pagamento escluso per categoria 7, 8, 9 e 10)					50	25			50	25			50	25								

NOTA 1	Per "capannone" si intende: un immobile costruito generalmente da moduli prefabbricati in cemento armato precompresso o in acciaio o misto, destinato ad uso industriale o artigianale o commerciale. Per tutti i capannoni nuovi ed esistenti, ai fini del calcolo del costo di istruttoria, è introdotta la soglia massima di volumetria pari a 12000 mc. Per i capannoni (di nuova realizzazione ed esistenti) in categoria 1 le tariffe sono ridotte di un ulteriore 50% rispetto agli importi indicati nello schema dei rimborsi forfettari
NOTA 2	Per adeguamenti e miglioramenti sismici in categoria 1 e 2 le tariffe sono ridotte di un ulteriore 50% rispetto agli importi indicati nello schema dei rimborsi forfettari.
NOTA 3	Le varianti potranno assumere anche gruppo e categoria differenti rispetto all'opera originaria.
NOTA 4	Per magazzini autoportanti si intendono: strutture in cui la scalfatura è anche struttura portante primaria dell'involucro edilizio che la contiene e per questo soggetti alle prescrizioni delle NTC18 e s.m.i.

LEGENDA	
IT	autorizzazione sismica preventiva mediante "istruttoria tecnica" con le modalità previste dalla D.G.R. 11/06/2018 n. 628.
Dep	Preavviso scritto art 94-bis D.P.R. 380/2001.
VdS	Valutazione della sicurezza D.G.R. 25/03/2019 n. 347 lettera i.

NOTA 5	Il rimborso forfettario minimo è di 100€ (50 € per opere ex Art. 211 comma 3 lettera b L.R. 1/2015), qualora l'importo calcolato sulla base della volumetria dia un valore inferiore a 100 € (50 € per opere ex Art. 211 comma 3 lettera b L.R. 1/2015) per procedimenti di "preavviso scritto" (DEP); il rimborso forfettario minimo è di 200€ (100 € per opere ex Art. 211 comma 3 lettera b L.R. 1/2015), qualora l'importo calcolato sulla base della volumetria dia un valore inferiore a 200€ (100 € per opere ex Art. 211 comma 3 lettera b L.R. 1/2015), per autorizzazione sismica preventiva mediante "istruttoria tecnica"(AUT).
NOTA 6	In caso di improcedibilità dell'istanza, la ripresentazione dell'istanza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta archiviazione (ai sensi del comma 4 dell'art.203 della L.R. 21.01.2015, n. 1 così come modificato dall'art. 62 della L.R.22/10/2018, n. 8) comporterà un nuovo pagamento pari al 50% dell'importo originario.
NOTA 7	Per la presentazione della Valutazione della sicurezza ai sensi la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 202 comma 2, lett. b) L.R. 1/15 (violazioni norme antisismiche), l'importo seguirà la categoria di intervento alla quale si riferisce la VDS o la richiesta di autorizzazione, maggiorato del 50% (con un rimborso forfettario minimo di 300 €per adeguamento o miglioramento sismico e di 225€ per int. Locale).
(*)	i progetti estratti per il controllo in cantiere saranno anche oggetto di controllo sul progetto.



REGIONE UMBRIA

Direzione regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile
Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo
SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E
PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE


ALLEGATO 12

LINEE GUIDA SULLE VERIFICHE DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ DELLE OPERE E COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA ALLE NORME TECNICHE SULLE COSTRUZIONI

1. CRITERI GENERALI

Le presenti linee guida sono finalizzate al raccordo procedimentale ed istruttorio degli adempimenti regionali in materia sismica correlati alle istanze per accertamento di conformità che investono gli aspetti strutturali, secondo i seguenti criteri:

- a) Le verifiche strutturali si fondano sulle disposizioni date dal paragrafo “8.3. Valutazione della Sicurezza” (VdS) delle NTC 2018;
- b) il Comune acquisisce e trasmette, ai sensi dell’art. 207 della legge regionale 1/2015, o invita l’interessato a trasmettere, al Genio Civile regionale la documentazione necessaria e sufficiente per verificare la correttezza della Valutazione di Sicurezza (VdS);
- c) La presentazione al Genio civile regionale delle VdS per gli accertamenti di conformità alle norme tecniche avviene mediante il portale telematico Umbria-SiS;
- d) le verifiche di sicurezza sono soggette a deposito ed estratte per il controllo a campione, Il numero di controlli istituiti dalla Regione sulle VdS sono riportati in Allegato 5 al presente atto; il campionamento è demandato esclusivamente all’estrazione automatica attraverso gli strumenti informatici del Genio Civile regionale (*Sistema informatico gestionale SISMICA*) e l’esito dell’estrazione è comunicata agli interessati contestualmente al rilascio della ricevuta di deposito;
- e) ai procedimenti si applica il “rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli” di cui all’art. 211 della l. r. 1/2015;
- f) qualora dall’esame della VdS risulti la necessità di eseguire degli interventi per legittimare quanto eseguito, questi sono soggetti ad autorizzazione preventiva ex art. 202, comma 2, lett. b) della l.r. 1/2015. La loro esecuzione è elemento condizionante per il rilascio o l’efficacia della sanatoria;
- g) la Regione fissa, in relazione alla complessità e peculiarità del procedimento ed ai sensi dell’art. 2, comma 5 della legge 241/1990, in 90 giorni il termine per la conclusione del procedimento di verifica della VdS, decorrenti dalla presentazione della relativa documentazione. Entro detto termine viene data comunicazione all’Autorità Giudiziaria, per gli adempimenti previsti all’art. 96 del D.P.R. 380/2001;
- h) nei procedimenti per l’accertamento di conformità la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 269, comma 3 della l. r. 1/2015, trova applicazione nei soli casi di cui all’art. 202, comma 2, lett. b) della medesima legge regionale;
- i) le verifiche di sicurezza relative agli accertamenti di conformità, laddove previsto, sono condotti dal Genio Civile regionale su base documentale, sulla scorta della documentazione progettuale e fotografica, delle informazioni o delle certificazioni relative a fatti, stati o qualità attestati in



REGIONE UMBRIA

Direzione regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile
Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo
SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E
PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

documenti già in possesso dell'amministrazione regionale, acquisiti presso altre pubbliche amministrazioni o trasmessi all'amministrazione regionale dagli interessati nel corso del procedimento;

- j) gli accertamenti di ordine tecnico in situ sono da compiere quando strettamente necessario e comunque commisurati alla zona sismica e alla tipologia di costruzione, tenendo conto delle informazioni acquisite nel corso del procedimento;
- k) in merito alle verifiche di opere in argomento ricadenti in aree oggetto di interventi di consolidamento ai sensi dell'art. 61 del DPR 380/2001, l'Ente proprietario o gestore delle opere di consolidamento ovvero il Servizio regionale competente, rilasciano al Genio Civile regionale un parere di compatibilità o di interferenza delle opere, da legittimare e/o da eseguire per la legittimazione dell'eseguito, con quelle di consolidamento.

2. PRESENTAZIONE DELLE VERIFICHE DI SICUREZZA (VdS)

La presentazione delle Valutazioni della Sicurezza al Servizio regionale competente avviene mediante il portale telematico Umbria-SiS, contestualmente al caricamento della documentazione, viene rilasciata all'interessato l'attestazione di avvenuto deposito.

3. PROCEDIMENTO NON ESTRATTI

Per i procedimenti non estratti per il controllo a campione, non viene effettuata "istruttoria tecnica" della verifica proposta, pertanto il soggetto interessato provvederà a presentare al Comune competente copia dell'attestazione di avvenuto deposito, unitamente all'"attestazione di violazione/rispetto della normativa sismica in procedimenti finalizzati alle sanatorie edilizie" a firma del tecnico che effettua la VdS".


La Regione Umbria invia comunicazione all'Autorità Giudiziaria per gli adempimenti previsti all'art. 96 del D.P.R. 380/2001, sulla base dell'attestazione sopra citata.

4. PROCEDIMENTI ESTRATTI

I procedimenti estratti per il controllo a campione mediante "*Sistema informatico gestionale SISMICA*", con esito dell'estrazione comunicato agli interessati contestualmente al rilascio della ricevuta di deposito, sono assoggettati a "istruttoria tecnica" ai fini del rispetto della normativa sismica nei termini fissati al punto f) del paragrafo 1 del presente allegato.

L'istruttoria di tipo tecnico viene svolta qualora gli illeciti da sanare investono gli aspetti strutturali degli edifici, secondo quanto comunicato dagli uffici comunali ai sensi dell'art. 141, comma 6 della legge regionale 1/2015, ovvero al momento in cui viene presentata autonoma e spontanea istanza per l'accertamento di conformità che dovrà essere comunicata dal Comune territorialmente competente al Genio Civile regionale, sia essa autonoma che conseguente a provvedimenti sanzionatori.

Nel caso di procedimenti sanzionatori che possono concludersi con il provvedimento demolitorio ovvero con il diniego di sanatoria non sarà effettuato alcun accertamento istruttorio sulla Verifica di Sicurezza (VdS) ex § 8.3 delle NTC 2018. Al fine di ovviare ad accertamenti privi di finalità, nell'ambito di un rapporto collaborativo tra Enti, i Comuni sono tenuti a dare comunicazione al Genio civile regionale.



REGIONE UMBRIA

Direzione regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile
Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo
SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E
PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

A conclusione dell'istruttoria tecnica ai fini del rispetto della normativa sismica, viene rilasciata "Presenza d'Atto della Valutazione della Sicurezza" mediante il portale telematico Umbria-SiS, mentre viene data comunicazione all'Autorità Giudiziaria per gli adempimenti previsti all'art. 96 del D.P.R. 380/2001, sulla base di "verbale di accertamento delle violazioni sismiche", redatto a seguito delle verifiche effettuate nel corso dell'istruttoria svolta.

3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI PRESENTAZIONE DELLA VDS

- Procura Speciale del Committente al tecnico con fotocopia del documento di identità del committente (vedi apposita modulistica);
- documentazione ai sensi Legge Regionale n. 6 del 15/3/2021 - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale (vedi apposita modulistica);
- copia del bollettino del rimborso forfettario ex art. 211 della legge regionale n. 1/15;
- attestazione di violazione/rispetto della normativa sismica in procedimenti finalizzati alle sanatorie edilizie a firma del tecnico che effettua la VdS, con allegati:
 1. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del committente relativa all'epoca di realizzazione dell'abuso ed eventuali soggetti coinvolti (committenti delle opere eseguite in violazione, impresa, D.L., collaudatore statico);
 2. la documentazione fotografica inerente l'oggetto delle opere abusive;
- documentazione tecnica indicata al punto 8.3 del DM 17/01/2018 (valutazione di sicurezza comprensiva di verifica del sistema fondale, se necessaria, in relazione alla natura dell'abuso);
- dichiarazione che il livello di sicurezza è quello previsto dalle norme per il tipo di intervento in oggetto sia per quanto riguarda i carichi verticali che le azioni sismiche (*qualora ciò non risulti verificato, occorre presentare la richiesta di autorizzazione per gli interventi necessari a rendere l'oggetto dell'abuso conforme alle norme tecniche vigenti ai sensi dell'art. 202 comma 2b L.R. 1/2015*);
- documentazione disponibile, rilievo strutturale edificio, documentazione grafica con evidenza delle difformità, caratterizzazione dei materiali e/o prove sufficienti a verificare la sussistenza delle condizioni sopra descritte.

Allegato 13 – ATTESTAZIONE DI VIOLAZIONE/RISPETTO DELLA NORMATIVA SISMICA
in procedimenti finalizzati alle sanatorie edilizie (Fac-simile)

 Regione Umbria Giunta Regionale	MODELLO DI ATTESTAZIONE DI VIOLAZIONE/RISPETTO DELLA NORMATIVA SISMICA
--	---

**ATTESTAZIONE DI VIOLAZIONE/RISPETTO DELLA NORMATIVA SISMICA
in procedimenti finalizzati alle sanatorie edilizie**

Ai sensi della vigente normativa il/i sottoscritto/i (*)

Cognome:	Nome:
Nato a _____	il _____
Residente a _____	cap _____
Via _____	n. _____
C.F. _____	

in qualità di verificatore della Valutazione di Sicurezza relativa a

Lavori: _____
Località: _____
Committente: _____

ATTESTA

che le opere in oggetto sono stati eseguite in violazione agli artt. 93/94 del D.P.R. n. 380/2001 e artt. 202/
204 della L.R. 1/2015 in quanto:

Oppure (in alternativa)

che non è stata commessa violazione ai sensi degli artt. 93/94 del D.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 202/
204 della L.R. 1/2015 in quanto:

- che il Comune in oggetto è stato oggetto di classificazione sismica dall'anno:
- che le opere oggetto di abuso sono: (descrizione sintetica delle opere abusive o difformi):

- che è stata effettuata Valutazione di Sicurezza ai sensi del punto 8.3 delle NTC 2018, la quale ha dato esito positivo relativamente al rispetto della normativa tecnica sulle costruzioni.

Si allega:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del committente relativa all'epoca di realizzazione dell'abuso, eventuali soggetti coinvolti (committenti delle opere eseguite in violazione, impresa, D.L., collaudatore statico);
- Documentazione fotografica inerente l'oggetto delle opere abusive.

Luogo _____, data _____

Il tecnico

(TIMBRO E FIRMA)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti al fine di presentare la documentazione sismica prevista dal DPR 380/2001 e Legge Regionale 1/2015 e relative Delibere di attuazione;

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679):

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041) nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;

2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679)

Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO), con sede in Palazzo Broletto - Via M. Angeloni 61, 06124 Perugia, e-mail: dpo@regione.umbria.it; pec: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it; tel. 075 5045693;

3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento:

La Regione Umbria, in qualità di Titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modello, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi.

Il trattamento dei dati conferiti è svolto per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par.1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679) per le seguenti finalità: presentazione documentazione sismica prevista dal DPR 380/2001 e Legge Regionale 1/2015 e relative Delibere di attuazione;

4. Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679)

I dati personali oggetto di trattamento sono quelli richiesti nella domanda di richiesta autorizzazione sismica/ preavviso scritto e deposito, presentazione Valutazione di sicurezza, presentazione accertamenti di conformità: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, codice fiscale telefono email/pec.

5. Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di dare riscontro alle richieste medesime.

6. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo.

Dei Suoi dati potranno venire a conoscenza il Responsabile di trattamento del Servizio Personale e Affari Generali della Regione Umbria e/o i Responsabili del trattamento dei Servizi che dovranno rispondere alla Sua richiesta e gli altri incaricati di trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio.

I dati potranno anche essere comunicati a:

tutti quegli altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali) e/o ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che disciplinano il diritto di accesso a dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento.

La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari da Lei forniti non è ammessa.

All'esterno dell'Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali (art. 13, par. 1, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)

I dati personali conferiti non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

8. Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)

I dati saranno conservati per il periodo necessario all'espletamento del procedimento amministrativo e in ogni caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi.

9. Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)

Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l'integrazione se incompleti o inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo la richiesta alla Regione Umbria oppure al Responsabile per la protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO).

Si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.

10. Dati soggetti a processi decisionali automatizzati (art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)

Il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.